

**TRIBUNALE DI VENEZIA  
- SEZIONE TERZA CIVILE -****ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. 12970/16 promosso con ricorso depositato in data 15.12.2016  
da

ricorrente

rappresentato e difeso dall'avv. D'Avino Fabrizio Ippolito  
contro

**Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza**

resistente

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

**Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza del 11.10.2016**

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in epigrafe, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore la protezione internazionale o quella umanitaria.

Il ricorrente, che chiede in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in via subordinata il diritto all'asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost., ed in via ulteriormente subordinata della protezione umanitaria, lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Va premessa la dichiarazione di contumacia del Ministero, regolarmente citato e non costituito.

Il d.Lgs n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.1.1957, la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

Così l'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

In ordine alla richiesta principale del ricorrente volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art. 2, comma 1 del D. Lgs. n. 251/2007 definisce persona ammissibile alla protezione sussidiaria "il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Il "danno grave" nell'accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo in esame va inteso quale "a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

L'art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede che responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le



organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all'art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere all'onere probatorio lo stesso art. 3 ne prevede però un'attenuazione. Si precisa altresì che i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, sicchè l'autorità amministrativa ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. Si deve pertanto ravvisare un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri officiosi (v. Cass., Sezioni unite, n. 27310 del 17/11/2008).

Ora, rapportando quanto detto al caso di specie, non può essere riconosciuta la protezione sussidiaria invocata dal ricorrente in via principale e come sopra descritta.

Il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese per le minacce ricevute dalla setta di cui il defunto padre faceva parte a seguito del rifiuto del ricorrente di prendere il posto del padre leader di tale organizzazione.

Nel caso in esame, atteso che, non sono state fornite prove documentali a sostegno della domanda, l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza del resoconto della propria vicenda personale reso dal ricorrente e ciò porta a condividere le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale sulla veridicità dei fatti raccontati per tutti i motivi indicati nel provvedimento impugnato e per le ragioni esposte nel prosieguo.

Innanzitutto non è plausibile ritenere che i membri della setta si siano così accaniti contro il rifiuto del ricorrente di prendere il posto del padre che era il leader del gruppo, atteso che secondo quanto dichiarato dal ricorrente, essere il leader significa avere influenza potere e rispetto, per cui come succede per la successione del capo del villaggio e come riportato nel rapporto EASO del 2017, è molto insolito che il rifiuto di un tale titolo costituisca un problema. Innanzitutto, è insolito rifiutare un titolo, perché implica rifiutare potere, autorità, prestigio e rispetto, in secondo luogo, se qualcuno rifiutasse, ad esempio a causa di obiezioni religiose, ci sarebbero generalmente molte altre persone qualificate e disposte ad assumere tale posizione. Ed infatti come confermato in udienza dal ricorrente, un membro della setta è diventato capo della stessa, per cui la setta non avrebbe più motivo di perseguire il ricorrente.

Anche in relazione alle minacce che sarebbero state perpetrate dalla setta nei suoi confronti, in base alle dichiarazioni del ricorrente, non può ritenersi sussistente un rischio effettivo per il medesimo di subire una minaccia grave ed individuale alla propria vita, avendo dichiarato di non aver ricevuto alcun tipo di violenza fisica. Infatti in relazione alle minacce ha dichiarato: *“quando mi sono rifiutato di aderire alla setta mi hanno fatto dei malefici e così è capitato che quando mi svegliavo la mattina mi trovavo per terra oppure sentivo battere una porta ma non c'era nessuno”*.

Nel contesto appena evidenziato e alla luce degli elementi dedotti dal ricorrente, deve escludersi che il medesimo, nel caso in cui rientri nel proprio paese, corra un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla propria vita.

Non possono pertanto ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in relazione diretta e causale con la condizione soggettiva dal medesimo narrata.

Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D. Lgs. n. 2007 n. 251, in quanto, pur essendo presente in alcune aree della Nigeria una situazione di conflitto armato, tale situazione non riguarda tuttavia gli Stati collocati nella parte sud del paese tra cui Anambra State, zona di provenienza del ricorrente, e comunque la situazione ivi esistente non è caratterizzata da livelli di violenza indiscriminata tali da determinare un rischio effettivo di danno grave nel senso di cui alla lettera c) del predetto art. 14 del decreto legislativo in esame, per l'intera popolazione civile.



Tuttavia si osserva che se è vero che nella zona di provenienza del ricorrente non può dirsi in atto un conflitto armato interno che provochi una situazione di violenza indiscriminata, si ritiene, che sussistano i presupposti per il riconoscimento di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Infatti come si evince dal rapporto EASO 20107 nello Stato di Anambra, la violenza armata risale alla guerra civile nigeriana e nei decenni successivi lo Stato ha assistito a conflitti inter- e intracomunitari. Diversi gruppi stanno ancora lottando per un paese separato: la Nigeria del Sud-Est. Uno di questi è l'Actualization of the Sovereign State of Biafra - MASSOB, (Movimento per la realizzazione dello Stato sovrano del Biafra). Sebbene il movimento stesso affermi di voler raggiungere il suo obiettivo in modo pacifico, il governo federale accusa MASSOB di violenza. Nel maggio 2013, l'ex presidente Goodluck Johnson ha etichettato MASSOB, insieme a Boko Haram e al O'odua Peoples Congress (OPC), come uno dei tre gruppi estremisti che minacciano la sicurezza della Nigeria. Un altro gruppo è quello dell'Indigenous People of Biafra - IPOB, il popolo indigeno del Biafra (Popolazione indigena del Biafra), guidato dall'attivista politico e direttore di Radio Biafra Nnamdi Kanu, detenuto dal governo nigeriano dal 14 ottobre 2015. IPOB sta anche sostenendo la creazione di uno stato separato del Biafra. Dall'agosto del 2015 è stata organizzata una serie di proteste, marce e incontri di membri e sostenitori dell'IPOB. Secondo un'inchiesta pubblicata da AI nel novembre del 2016, «almeno 150 attivisti pacifici» sono stati uccisi dalle forze di sicurezza nigeriane tra il mese di agosto 2015 e il 2016. Secondo AI, «il maggior numero di attivisti è stato ucciso nella giornata della memoria del Biafra, il 30 maggio 2016, quando un milione di membri e sostenitori di IPOB si sono riuniti per un incontro a Onitsha, nello Stato di Anambra», aggiungendo che almeno 60 persone sono state uccise extragiudizialmente in quell'occasione. IPOB e MASSOB sostengono di avere perso non 150 persone bensì 2 000, mentre altre 750 persone sono disperse. Altre 567 persone sono state sottoposte a cure in diversi ospedali. Si ritiene pertanto, pur in carenza dei presupposti per la protezione internazionale, che lo stato di diffusa violenza che caratterizza la zona di provenienza del ricorrente, consenta la concessione quanto meno temporanea di permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 c. 6 D.lvo 286/98. Deve dunque essere dichiarato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al competente Questore per il relativo rilascio.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza nella parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 286 del 1998;

- dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio a del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 5, comma 6 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale competente nonché al Pubblico Ministero.  
Venezia, 22.02.2018

Il Giudice Monocratico  
*Chiara Martin*

